

Sequestro di beni costituiti in trust e questione di giurisdizione

Tribunale di Napoli, 2 luglio 2014. Estensore d'Ambrosio.

Sequestro conservativo - Sequestro di beni costituiti in trust - Procedimento promosso nei confronti di persone fisiche, trustee e società - Giurisdizione

Qualora, nell'ambito dello stesso procedimento, venga richiesto il sequestro di beni appartenenti a trust, a persone fisiche ed a società, si dovrà fare applicazione: i) della legge scelta dal costituente e quindi delle diverse normative indicate negli atti costitutivi dei trust; ii) dell'articolo 2 del regolamento CE n. 44 del 2001, il quale prevede il foro del domicilio del convenuto e, con riferimento al trust, dell'articolo 5, comma 6 del citato regolamento, secondo il quale la persona domiciliata nel territorio dello Stato membro può essere convenuta in un altro stato membro nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola verbale confermata per iscritto, davanti al giudice dello Stato membro nel cui territorio il trust ha domicilio; iii) dell'articolo 22 del medesimo regolamento il quale stabilisce che "indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva in materia di validità, nullità o scioglimento della società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio dello Stato membro, con riguardo la validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato membro. Per determinare tale sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato." (riproduzione riservata)

Oggetto: procedimento per sequestro giudiziario e conservativo
omissis

Tanto premesso, chiedeva la revoca del sequestro giudiziario e conservativo de quibus.

Si costituiva in giudizio P. TRUSTEES S.A., in persona dei legali rappresentanti, che deduceva la litispendenza con il giudizio cautelare pendente davanti al Tribunale di Torre Annunziata e chiedeva nel merito la revoca del decreto emesso.

Si costituiva in giudizio P., quale TRUSTEE del TRUST F., che chiedeva l'accoglimento delle ragioni del fallimento ricorrente.

Va in primis esaminata la questione pregiudiziale di rito relativa alla giurisdizione del Giudice italiano a conoscere la vicenda de qua.

Ad avviso di questo Tribunale, va evidenziato che nelle fattispecie in esame sono applicabili gli artt. 3 L. 218/95 e 6 della Convenzione de l'Aia del 1°luglio 1985, in rapporto a quanto stabilito negli strumenti istitutivi dei trusts (in quanto l'art. 6 prevede la soggezione del trust alla legge scelta dal costituente, e quindi alle diverse normative indicate degli atti costitutivi, tra cui non vi è la legge italiana) ma anche, e soprattutto, l'art 2 del regolamento CE n 44/2001, che prevede il foro del domicilio del convenuto "Salve le disposizioni del

Riproduzione riservata

presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale stato membro" ed in particolare, con riferimento al trust, ai sensi dell'art 5 comma 6 regolamento CE n 44/2001 (che trova corrispondenza nella omologa disposizione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, in vigore tra l'Unione Europea e la Confederazione Elvetica), per il quale la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro "nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato membro nei cui territorio il trust ha domicilio".

Inoltre, Part 22 Reg 44/2001 statuisce che "indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato membro, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato membro. Per determinare tale sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato".

Tale ultima previsione normativa configura quale esclusiva la competenza in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato membro, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi.

Alla luce di quanto precede, va affermata la carenza di giurisdizione dei Giudice italiano e, per l'effetto, vanno revocate le misure cautelari concesse.